FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 22 novembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 22 novembre 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1)	**Reclamo agente calciatori MOGGI Alessandro** avverso le sanzioni della deplorazione e quella pecuniaria di € 15.000,00 per violazione degli artt. 12 comma 3, 10 comma 1 e punto VII del Codice di Condotta Professionale di cui al Regolamento per l'attività di Agenti di Calciatori (delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 20.09.2004 – Com. Uff. 112/A del 21.9.2004)	**ORDINANZA,** di rimessione degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti circa il reale svolgimento dei fatti.
2)	**“ U.S. CASALESE** tendente ad ottenere la rideterminazione della sanzione della preclusione per anni 5 inflitta ai Sigg.ri Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Ghelfi Giuliano, per violazione dell'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 38/C – Riunione del 30.6.2001)	**ACCOLTO,** ridetermina la sanzione inflitta ai reclamanti nel presofferto
3)	**“ Pol. MENDICINO 1969** avverso decisioni merito gara Simeri Crichi/Mendicino 1969 del 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 26.10.2004)	**RESPINTO**
4)	**“ VIRTUS MAZZONE 1982** avverso decisioni merito gara Montagna Pistoiese/Virtus Mazzone del 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 28.10.2004)	**RESPINTO**

RIUNITI I RECLAMI NN. 5 – 6 E 7

5)Reclamo PROCURATORE FEDERALE **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta al calciatore Lucarelli Cristiano a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 3 comma 1, 1 comma 4 e 4 comma 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)

6) " A.S. LIVORNO **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al calciatore Lucarelli Cristiano (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)

7) " calciatore LUCARELLI Cristiano **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 3 comma 1, 1 comma 4 e 4 comma 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)